

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI AGRONOMIA

TITOLO I. COSTITUZIONE – SCOPI - SEDE

Art.1- Istituzione - E' istituita l'associazione scientifica denominata Società Italiana di Agronomia (in breve appresso denominata SIA), ente non commerciale. L'associazione è apartitica e apolitica con durata illimitata regolata dal Codice civile e dal D.Lgs 460 del 4.12.97, in quanto compatibile. E' escluso ogni scopo di lucro.

Art.2 – Finalità - La SIA ha lo scopo di promuovere il progresso della ricerca agronomica, di diffondere i risultati, di farne conoscere l'importanza e le funzioni e di favorire gli incontri e la discussione tra coloro che vi si dedicano in maniera particolare, siano essi persone fisiche o enti pubblici o privati. Potrà a tal fine esercitare delle attività commerciali, secondo i parametri fissati dal D.Lgs 460 del 4.12.97.

Per seguire tali scopi la SIA, tra l'altro, può:

promuovere la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere;

promuovere l'organizzazione di congressi, riunioni scientifiche, seminari e corsi, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati interessati alla ricerca, alla divulgazione e all'insegnamento di materie agronomiche;

fornire sostegno anche finanziario alla redazione e pubblicazione di opere a carattere scientifico o di divulgazione scientifica;

fornire supporto alla formazione dei giovani ed alla diffusione della cultura scientifica, con il rilascio di attestati e di riconoscimenti, anche in collaborazione con altre istituzioni.

La SIA ha inoltre facoltà di stipulare convenzioni con Istituti ed Enti nazionali ed esteri, pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi statuari.

Art.3 – Sede - L'associazione ha sede legale presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali dell'Università di Bologna, in Bologna, Viale Fanin 44, ed ha sede operativa presso l'ufficio del Segretario-Tesoriere.

TITOLO II. ISCRIZIONE - DIRITTI E DOVERI – DECADENZA DEI SOCI

Art. 4 – Soci – Possono far parte dell'associazione persone fisiche e soggetti giuridici qualificati che svolgono attività di ricerca in campo agronomico, tecnici ed Enti interessati alle applicazioni dell'agronomia nel sistema agricolo, che dichiarino di condividere e di perseguire gli scopi indicati nel titolo I dello statuto, fatta eccezione per quanto appresso indicato in ordine ai soci onorari.

La domanda di ammissione di nuovi Soci è accettata o respinta a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Il diritto al voto dei nuovi Soci decorre dal giorno successivo a quello di ammissione.

La SIA è formata da cinque categorie di Soci:

Ordinari: persone fisiche che, in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, sono stati ammessi a far parte della SIA;

Sostenitori: persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni, imprese pubbliche o private operanti nei campi di interesse della SIA che diano particolare sostegno finanziario. Gli enti, associazioni e imprese che entrano a far parte della SIA possono designare, attraverso i loro organi legali, il delegato che li rappresenta in Assemblea con diritto di voto;

Onorari: coloro che si siano distinti in modo particolare per il loro contributo nei settori di interesse della Società. La nomina dei Soci Onorari viene conferita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Per l'approvazione è richiesta la maggioranza di 4/5 dei voti. I soci onorari sono esonerati dall'obbligo di presentazione della domanda;

Iuniores: laureandi e laureati entro il 32° anno di età.

Seniores: Soci che hanno superato i 75 anni di età.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci - I Soci della SIA hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, hanno il diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dal presente statuto, dal regolamento e dalla legge, hanno il dovere di osservare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 6 – Perdita della qualità di Socio – La qualità di Socio si perde per:
dimissioni presentate al Segretario-Tesoriere della SIA con comunicazione scritta; esse hanno effetto per l'anno sociale successivo;
esclusione a seguito del mancato versamento della quota sociale per il periodo indicato nell'art. 17;
espulsione in occasione di gravi comportamenti non conformi allo Statuto o al Regolamento su decisione motivata del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO III. ORDINAMENTO

Art. 7 - Organi della SIA - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori.

Art. 8 – Assemblea dei Soci - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.

Ad essa competono, in sede ordinaria:

- a) l'elezione, tra i Soci e a scrutinio segreto, del Presidente, del Vice- Presidente, del Segretario – Tesoriere e degli altri membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- b) l'approvazione della relazione sull'attività sociale e dei bilanci consuntivo e preventivo;
- c) le deliberazioni riguardanti l'attività della Società;
- d) le deliberazioni circa l'adesione ad altre associazioni scientifiche;
- e) l'istituzione delle Sezioni;
- f) l'approvazione, nelle sue sedute ordinarie, del Regolamento della Società o delle sue modificazioni.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera le modifiche allo Statuto, nonché tutti i provvedimenti che ad essa saranno richiesti in base alle successive norme del presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ciò sia giudicato opportuno dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci. Il luogo delle adunanze è stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo. La data di convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie con l'indicazione degli argomenti da trattare deve essere comunicata, anche per fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Le adunanze ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione, se vi partecipa almeno un terzo dei Soci e, non prima di tre ore, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Per tutte le votazioni sono ammesse deleghe scritte solo a favore di Soci; ciascun Socio non può disporre di più di due deleghe.

Il voto è palese salvo quanto sopra indicato in ordine all'elezione delle cariche sociali. E' vietato il voto per corrispondenza.

L'Assemblea decide a maggioranza semplice dei voti, salvo i casi particolari previsti dallo Statuto. Eventuali consultazioni aventi forza di parere potranno comunque essere richieste dal Consiglio Direttivo, anche per posta elettronica.

Art. 9 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice - Presidente, dal Segretario - Tesoriere e da sei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni a partire dal primo giorno successivo al termine delle manifestazioni associate alla seduta ordinaria dell'Assemblea e fino all'ultimo giorno delle analoghe manifestazioni del secondo anno successivo. Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere confermati solo una volta consecutivamente.

Al Consiglio Direttivo competono:

- a) la gestione corrente della Società;
- b) la redazione della relazione annuale comprendente anche un progetto di programma di attività;
- c) la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- d) la proposta di iniziative all'Assemblea e, dopo approvazione da parte di questa, la loro realizzazione, scopo per la quale può avvalersi anche di collaboratori;
- e) la nomina dei Direttori e degli interi Comitati editoriali delle riviste che fanno capo all'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, per iniziativa di questi o su richiesta di almeno quattro componenti. Il luogo dell'adunanza è scelto dal Presidente. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, eventualmente anche a mezzo fax o posta elettronica, non meno di cinque giorni prima della riunione, indicando i principali argomenti da trattare. L'adunanza è valida se sono presenti almeno cinque componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei presenti. Se un componente del Consiglio Direttivo non interviene a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica. In questo caso, come in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso, gli succede il Socio che nelle elezioni per il Consiglio Direttivo è risultato il primo dei non eletti e rimane in carica fino alla decadenza del Consiglio. I Presidenti delle Sezioni, qualora siano costituite secondo le norme stabilite dal Regolamento, partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci sono vincolanti per tutti gli organi ed i Soci della SIA.

Art. 10 - Presidente e Vice- Presidente - Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede le adunanze sia dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente per delega di quest'ultimo o nelle funzioni improrogabili per cui questi sia materialmente o provvisoriamente impedito. Il Presidente può delegare il Segretario-Tesoriere per la definizione di questioni amministrative e finanziarie ed il Vice Presidente ed i Consiglieri per questioni specifiche dell'Associazione. Il Presidente, in casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, il quale deciderà in merito alla relativa ratifica entro quaranta giorni.

Art. 11 - Segretario-Tesoriere - Il Segretario-Tesoriere ha il compito di redigere i verbali delle adunanze di Assemblea e di Consiglio Direttivo e di custodire tutti gli atti sociali. Egli collabora con il Presidente nell'attuazione dei deliberati dei due organi sociali. Attende alla gestione finanziaria, della quale è responsabile. Ha inoltre il compito di predisporre e fornire tutti i dati e gli atti occorrenti per i bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri non aventi altre cariche sociali e rimane in carica due anni. I membri del Collegio possono essere rieletti solo una volta consecutivamente. Il Collegio nomina nel suo seno il proprio Presidente. In caso di vacanza di uno dei posti si procede all'integrazione del Collegio con le stesse procedure del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare i registri contabili della SIA, di controllarne la regolarità, di presentare una apposita relazione annuale e di riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 13 - Le Sezioni - Qualora il Consiglio Direttivo o un numero di Soci superiore al 10% degli iscritti lo proponga, con deliberazione dell'Assemblea sono istituite le Sezioni per promuovere lo sviluppo di settori specifici tecnico-scientifici o didattici, secondo le finalità dell'Associazione. Le norme di istituzione e funzionamento delle Sezioni sono stabilite dal Regolamento.

TITOLO IV. GESTIONE E PATRIMONIO

Art. 14 - Anno sociale e bilanci - L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente vanno approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine potrà essere portato a dieci mesi qualora speciali ragioni lo richiedano.

Art. 15 – Utili di bilancio - Qualora risultino degli utili dal bilancio approvato è fatto divieto assoluto di distribuzione degli stessi. E' inoltre vietato distribuire avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale. Tali eventuali utili potranno essere impiegati soltanto per le attività istituzionali o direttamente connesse.

Art. 16 – Patrimonio - Il patrimonio della SIA è costituito dall'ammontare delle quote sociali, da eventuali beni mobili ed immobili, da ogni altra offerta, oblazione o contributo ad essa concessi e formalmente accettati dal Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe.

Art. 17 - Quota sociale - Le quote sociali sono fissate dall'Assemblea e devono essere versate all'inizio di ogni anno al Segretario-Tesoriere della Società. Il Socio moroso non può partecipare all'Assemblea.

In caso di morosità per un periodo superiore a sei mesi il Segretario-Tesoriere sollecita i Soci morosi.

Dopo il mancato versamento della quota sociale per quattro anni consecutivi, l'Assemblea può escludere il Socio ancora moroso.

Art. 18 - Gratuità delle cariche - Tutte le cariche sono gratuite. Ai Soci competono solo rimborsi spese, regolarmente documentati, su autorizzazione scritta del Presidente.

TITOLO V. VARIAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento

Art.19 - Modifiche di Statuto - Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti.

Le proposte di modifica possono essere presentate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci che sottoscrivono la motivata proposta. Le proposte, opportunamente illustrate, debbono essere portate a conoscenza dei Soci dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 20 - Scioglimento della Società - Lo scioglimento della Società può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. In questo caso l'Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e stabilirà la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le delibere dell'Assemblea dei Soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 – Norma transitoria - Tutte le cariche elettive non scadute alla data di approvazione del presente statuto, sono prorogate sino all'ultimo giorno delle manifestazioni associate alla seduta ordinaria dell'Assemblea per l'anno 2005.

Art. 22 - Norme finali - Per quanto non previsto dal presente Statuto vale il Regolamento della Società o, in carenza di questo, si dovrà fare riferimento alle leggi e agli usi vigenti, in particolare al D.Lgs 4.12.97 n. 460.